



CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI SENSI DEL D.M. N. 249 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011

TRA

L'Università degli Studi di Siena (C.F. 80002070524), con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, rappresentata dal Rettore prof. Roberto Di Pietra

da qui in poi "soggetto promotore"

E

L'Istituto scolasticoC.F./P.IVA),
nella persona del/la Dirigente scolastico/a Prof/Prof.ssa
legale rappresentante dell'Istituto scolastico con sede legale in (Città) via
.....n. civico.....IBAN

da qui in poi "soggetto ospitante"

premesso

- che il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che all'art. 13 disciplina la formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- che il medesimo Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che all'art. 12, comma 1 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate, precisando tuttavia all'art. 15 co. 13 lettera a) che "Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività" e ancora al co. 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università possono stipulare convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;
- che il Decreto Ministeriale n. 948 del 1 dicembre 2016, all'art. 3 – *Requisiti per la formulazione della proposta di offerta formativa* alla lettera e) stabilisce che la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Soggetti e finalità

L'Istituto scolastico firmatario della presente convenzione si dichiara disponibile a ospitare gli/le studenti/esse iscritti/e al *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno*, istituito presso l'Università degli Studi di Siena.

L'Istituto scolastico e l'Università degli Studi di Siena si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall'Allegato B all'art. 2 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, per qualificare la funzione del docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi



teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2

Termini generali della convenzione

1. Il tirocinio didattico oggetto della presente convenzione non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività.

Art. 3

Attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio del *Corso di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità*, per il monte ore previsto dalla normativa vigente comprende:

a) Tirocinio diretto (150 ore):

- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle classi;
- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e interdisciplinari di classe, interclasse e di scuola;
- conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con i docenti della scuola, denominati tutor dei tirocinanti.

Il/La tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto (tutor) nominati/e a cura del/la Dirigente scolastico/a dell'Istituto ospitante, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari ed è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto osservato nell'Istituto durante l'attività di tirocinio.

Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "*progettualità*" proposte dall'Università di Siena ovvero dall'Istituto scolastico. Le progettazioni in ogni caso devono essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli/delle operatori/trici attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

b) Tirocinio indiretto (25 ore):

Il tirocinio indiretto coinvolge il/la tirocinante e il/la tutor scolastico/a in ore in presenza di supervisione finalizzate alla rielaborazione dell'esperienza diretta di tirocinio e alla stesura di una relazione finale sull'attività di tirocinio.

Art. 4

Ruolo dell'Istituto scolastico

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i/le coordinatori/trici didattici e i dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, individuano i/le tutor dei/le tirocinanti, tra i/le docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

Art. 5

Compiti dell'Università

1. L'Università di Siena si impegna a:
 - a) condividere con l'Istituto scolastico il progetto di tirocinio;
 - b) coordinare le attività di tirocinio con i/le tutor coordinatori/trici e i/le tutor dei/le tirocinanti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Art.6

Rapporto fra l'Università degli Studi di Siena e l'Istituto scolastico

1. Il rapporto fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art.7

Compiti dei tutor dei/le tirocinanti

1. Per tutor dei/le tirocinanti si intendono i/le docenti singoli che accolgono e assistono i/le tirocinanti e ne organizzano l'attività nella scuola, in accordo e collaborazione con i/le tutor coordinatori/trici. Ai/le tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni, compiti e sostituzioni pertinenti esclusivamente alla professionalità e alla responsabilità dei/le docenti accoglienti.

2. Il/la tutor dei/le tirocinanti è responsabile della raccolta delle firme di presenza del/la tirocinante per quanto riguarda il tirocinio diretto (150 ore) e di frequenza delle attività di supervisione per il tirocinio indiretto (25 ore), oltre che dell'intera attività del/la tirocinante nella scuola.

3. Il/la tutor dei/le tirocinanti è un/una docente individuato/a fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato dal/dalla Dirigente scolastico/a sulla base della disponibilità, del curriculum vitae, della titolarità di un incarico di insegnamento di non meno di 7 (sette) anni e secondo le priorità di seguito indicate:

- a) docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- b) docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

L'individuazione delle classi è affidata esclusivamente al/la Dirigente scolastico/a dell'Istituto sede di tirocinio.

Art. 8

Obblighi del soggetto promotore e copertura assicurativa

1. Il soggetto promotore si impegna a provvedere direttamente ad assicurare lo/la studente/ssa in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal/dalla tirocinante al di fuori dell'istituto scolastico ma rientranti nel progetto formativo. Il soggetto promotore si assume pertanto la responsabilità, limitatamente all'attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all'interno degli Istituti scolastici ed all'esterno degli stessi durante le visite d'istruzione per le quali è stata data autorizzazione. Non è prevista copertura assicurativa per il tragitto.

2. Il soggetto promotore si impegna a fornire al/la tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 9

Accordo economico

1. Come indicato nel Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successivi, le Università sono tenute a riconoscere agli Istituti scolastici che ospitano gli iscritti al *"Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno"* una cifra congrua, da attribuire allo stesso Istituto, a copertura delle spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto come richiesto nel Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 (attività di tirocinio diretto e tirocinio indiretto), nella misura

del 10% dell'introito della tassa corrisposta dal/lla singolo/a studente/ssa.

2. L'Università degli Studi di Siena in caso di completamento del tirocinio diretto e indiretto si impegna, successivamente al termine del corso di specializzazione, a corrispondere la somma complessiva di euro 250,00 all'istituzione scolastica sottoscrivente la presente convenzione a titolo di copertura delle spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto per ciascun/a tirocinante ospitato/a. Tale cifra è da considerarsi come costo complessivo lordo senza alcuna forma di aggravio e aumento dovuto a specifiche imposte o altra forma di trattenuta.

3. Nel caso in cui per giustificati motivi (lavorativi/personali/familiari), il/la tirocinante chieda di cambiare istituto scolastico presso cui ha iniziato il tirocinio, la quota a titolo di copertura delle spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto verrà corrisposta solo all'istituto scolastico dove il/la tirocinante ha svolto più del 50% delle ore di tirocinio diretto.

4. Nel caso in cui il/la tirocinante presenti domanda di rinuncia al corso la quota a titolo di copertura delle spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto verrà corrisposta solo laddove il/la tirocinante abbia svolto più del 50% delle ore di tirocinio diretto.

5. Nel caso in cui il/la tirocinante presenti domanda di sospensione al corso la quota a titolo di copertura delle spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto verrà corrisposta nell'anno accademico di completamento del tirocinio diretto a seguito di riattivazione carriera.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. L'Istituto scolastico e l'Università degli Studi di Siena si impegnano ad assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Le Parti dichiarano che, nell'Ente che rappresentano, tutte le attività di trattamento dei dati personali sono in linea con quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR), dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti. In particolare, dichiarano che i dati personali forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR; saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici; il personale autorizzato al trattamento è adeguatamente formato.

Per quel che riguarda l'Università degli Studi di Siena i ruoli e le responsabilità di tutto il personale che tratta i dati personali sono dettagliate nel proprio Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, emanato con D.R. n. 56/2022 prot.n. 1487/2022.

3. Per la stipula del presente accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- L'Università degli Studi di Siena, Titolare del trattamento, è legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, contattabile ai seguenti recapiti: mail rettore@unisi.it; pec: rettore@pec.unisipec.it;

- Il/La Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail rpd@unisi.it; pec: rpd@pec.unisipec.it;

.....
.....
(da compilare a cura del soggetto ospitante indicando il/la Titolare del trattamento - Istituto Scolastico)
.....

.....
.....
(da compilare a cura del soggetto ospitante indicando il/la Responsabile della protezione dei dati - Istituto Scolastico)



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

4. L'informativa completa del soggetto promotore sul trattamento dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente indirizzo web: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

5. L'informativa completa del soggetto ospitante sulla protezione dei dati personali è disponibile al seguente indirizzo web.....

(inserire dati pagina web a cura del soggetto ospitante - Istituto Scolastico)

6. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Art. 11

Durata della Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali

1. La convenzione ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione, salvo che intervengano modifiche alla normativa vigente e/o salvo l'Università degli Studi di Siena o l'Istituto scolastico non ne diano esplicita disdetta. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima della data prevista per l'interruzione mediante PEC o raccomandata A.R.

2. La presente convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, che grava sull'Istituto scolastico ma che viene assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014 Prot. n. 31068/2014). L'Università recupera l'importo anticipato a titolo di imposta di bollo virtuale in occasione del versamento del contributo a carico dell'Istituto scolastico.

La registrazione è prevista in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986 e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa Parte II al citato Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 12

Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena
Il Rettore

Per l'Istituzione scolastica
Il/la Dirigente scolastico/a